

Condizioni Generali di Vendita e di Contratto:

art. 1) Le presenti Condizioni Generali di Vendita e di Contratto - di seguito CGV - regolano tutti i rapporti commerciali e contrattuali tra la LITOPRINT S.r.l. - di seguito **Fornitore** - e la parte acquirente - di seguito **Cliente** - sia esso imprenditore individuale e/o collettivo, aventi ad oggetto la vendita di tutti i prodotti - di seguito anche **Merce** - della Litoprint Srl.

art. 1.2) Ogni eventuale modifica e/o rinuncia ad una o più clausole delle CGV dovrà essere concordata per iscritto tra Fornitore e Cliente e sarà limitata al singolo contratto di fornitura e non potrà mai incidere sulla validità delle altre clausole delle presenti CGV né comporterà l'automatico riconoscimento ed applicazione ai precedenti e/o ai successivi contratti di fornitura.

Tantomeno alcuna tolleranza da parte del Fornitore potrà mai essere considerata come rinuncia ai diritti ed obblighi scaturenti dalle presenti CGV.

art. 1.3) Le presenti CGV avranno valore sino alla successiva revisione e/o modifica delle stesse.

art. 1.4) In nessun caso il Fornitore sarà vincolato da eventuali Condizioni Generali di Vendita e/o di contratto del Cliente, anche se precedentemente sottoscritte, e/o da contratti eventualmente stipulati tra Cliente e Terzo.

Oggetto del contratto:

art. 2) L'oggetto del contratto di vendita dei prodotti del Fornitore è determinato nella quantità e nella qualità della merce indicata nella Conferma di Ordine sottoscritta per accettazione dal Cliente, secondo quanto previsto al successivo art.3)

art. 2.1) Le caratteristiche e i dati risultanti su cataloghi, web e/o qualsivoglia altra documentazione relativa ai prodotti del Fornitore ed oggetto della Richiesta di Ordine, sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti per il Fornitore.

art.2.2) Rimane a totale carico del Cliente, con espresso esonero del Fornitore da ogni responsabilità anche nei confronti di Terzi, la verifica di conformità del prodotto ordinato circa il suo regolare utilizzo anche rispetto al luogo di destinazione.

Richiesta di Ordine e Conferma di Ordine e Accettazione di Ordine:

art. 3) Il Contratto di vendita dei prodotti del Fornitore vincola il Cliente già con la Richiesta di Ordine al Fornitore.

Il Fornitore, nei successivi 7 giorni, invierà la Conferma di Ordine al Cliente che dovrà sottoscriverla per accettazione. La firma del Cliente per accettazione della Conferma di Ordine perfeziona il contratto di fornitura.

Anche se l'ordine del Cliente avviene a mezzo telefono, il contratto di fornitura è perfezionato dalla Conferma di Ordine sottoscritta dal Cliente per accettazione. Il Fornitore non è mai vincolato all'esecuzione di una Richiesta di Ordine da parte del Cliente sino a quando il contratto non sarà perfezionato con la sottoscrizione per accettazione della Conferma di Ordine.

Grafiche – Etichettatura e responsabilità del Cliente:

art. 4) Il Fornitore riporterà sui prodotti le grafiche fornite dal Cliente con le immagini, i marchi, i nomi commerciali e l'etichettatura indicati da quest'ultimo – di seguito **Grafiche**.

art.4.1) Il Cliente è tenuto ad una verifica attenta dei dati, delle immagini, dei segni distintivi, dell'etichettatura e di ogni altro elemento che verrà riportato sulle Grafiche consegnate al Fornitore, nonché a controllare che i requisiti legali e tecnici siano corretti. E' altresì obbligo del Cliente accertare e verificare che le Grafiche rispettino le normative nazionali ed internazionali relative anche all'Etichettatura per prodotti oleari ed industriali e/o per i prodotti che verranno utilizzati dal Cliente.

Il Fornitore non sarà in nessun caso responsabile per errori di qualsivoglia natura dopo l'approvazione scritta della Grafiche da parte del Cliente.

art. 4.2) Il Cliente garantisce al Fornitore di essere autorizzato all'utilizzo di segni distintivi – come marchi, nomi commerciali, immagini, etc. – nonché all'uso delle informazioni riportate nelle Grafiche consegnate al Fornitore, esonerando quest'ultimo da ogni eventuale responsabilità nei confronti di Terzi.

art. 4.3) Il Cliente garantisce, inoltre, che l'utilizzo delle Grafiche non viola i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di Terzi quindi, il Fornitore non sarà mai responsabile relativamente a controversie che dovessero insorgere e/o che abbiano ad oggetto l'uso improprio o non autorizzato di marchi o di ogni altro segno distintivo di proprietà di altri e riportato nelle Grafiche approvate dal Cliente. Altresì, è obbligo del Cliente accertare che le Grafiche consegnate al Fornitore siano idonee allo scopo e/o all'uso specifico per il quale intende farle apporre sui prodotti, nonché accertare che i prodotti medesimi e le Grafiche siano conformi alla normativa applicabile nel luogo ove intende esportarli, importarli, distribuirli e/o farne qualsiasi uso.

art. 4.4) Il Fornitore sarà esclusivo proprietario del file vettoriale contenente le Grafiche fornite dal Cliente. Il Fornitore utilizzerà tale file al solo fine di elaborare le Grafiche ed il Cliente potrà ricevere soltanto una copia dello stesso, in formato pdf, a bassa risoluzione.

art. 4.5) Il Cliente, se è stato onerato e ha provveduto al pagamento delle spese per il costo di impianto stampa delle Grafiche, sarà proprietario soltanto delle lastre da stampa elaborate.

art. 4.6) Una volta predisposte ed elaborate le Grafiche ricevute dal Cliente oppure apportate le modifiche richieste su impianti stampa già esistenti, il Fornitore provvederà ad inviarle al Cliente per l'approvazione scritta.

art. 4.7) In nessun caso il Fornitore apporterà modifiche alle Grafiche senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione scritta del Cliente.

Spedizione/ Ritiro Merce:

Art. 5) La data di spedizione/ritiro della merce indicata nella Conferma di Ordine è indicativa e non è mai un termine essenziale e nessun ritardo può dar luogo, né in via diretta né in via indiretta, a risarcimento danni e/o indennizzi e/o alla richiesta di risoluzione del contratto di vendita da parte del Cliente. Fatto salvo l'ipotesi di manifesta essenzialità del termine di consegna – ritiro.

art. 5.1) I tempi di spedizione/ritiro di cui sopra, in ogni caso, si intendono a partire dalla sottoscrizione per accettazione da parte del Cliente della Conferma di Ordine, se il Fornitore è stato autorizzato all'uso delle Grafiche già in suo possesso; invece, se è richiesto l'uso di Grafiche nuove o sono state richieste modifiche agli impianti di stampa in uso in precedenza, i tempi di spedizione/ritiro decorreranno dall'approvazione scritta da parte del Cliente delle Grafiche nuove e/o modificate.

art. 5.2) La spedizione/ritiro della merce è sempre stabilita in una unica soluzione, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 5.3) e 5.4).

art.5.3) Il Fornitore si riserva a sua discrezionalità la possibilità di procedere con spedizioni/ritiro parziali, senza che sia riconosciuta alcuna responsabilità a suo carico. Ogni spedizione/ritiro parziale sarà fatturato separatamente, indipendentemente dalle spedizioni/ritiri successivi.

art.5.4) A parziale deroga di quanto previsto dal precedente art. 5.2) e soltanto su richiesta accettata per iscritto dal Fornitore, è possibile effettuare la spedizione/ritiro della merce ordinata in più soluzioni; in tal caso, la spedizione/ritiro totale della merce ordinata dovrà avvenire, comunque, entro e non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione per accettazione della Conferma di Ordine. La fattura di pagamento della merce verrà emessa al momento di ogni singola spedizione/ritiro della merce.

art. 5.5) Nel caso sia stato accordato il differimento della spedizione/ritiro della merce ordinata, secondo la previsione di cui al precedente art. 5.4.), elasso il termine di 3 mesi ed il Cliente ne rifiuti la consegna o il ritiro, il Fornitore emetterà fattura per l'immediato pagamento e la merce rifiutata, anche se successivamente pagata ma non richiesta la spedizione/ritiro, sarà acquisita in proprietà del Fornitore che ne disporrà a suo piacimento senza altro avviso, e verrà addebitata al Cliente ogni ulteriore spesa occorrente per la sua eventuale

distruzione.

art. 5.6) Nel caso in cui il Fornitore abbia consentito la spedizione/ritiro della merce in più soluzioni, come previsto dal precedente art. 5.4) e nel frattempo si verifichi un incremento dei costi di produzione, materie prime e/o trasporto, il Fornitore potrà variare senza ulteriore avviso e proporzionalmente all'aumento dei costi, il prezzo della merce ed il Cliente sarà tenuto anche a detto pagamento.

art.5.7) I prodotti del Fornitore saranno spediti e/o ritirati dal Cliente secondo i termini di resa INCOTERMS 2020 indicati nella Conferma di Ordine e nel Documento di Trasporto (DDT).

Merce ordinata - immagazzinamento:

art. 6) Soltanto ai Clienti i cui ordini superino un fatturato annuo pari a €500.000,00 e risultino in regola con i pagamenti, il Fornitore potrà acconsentire all'immagazzinamento presso i suoi depositi del prodotto ordinato, sia esso finito o semilavorato, o di parti di esso, per un periodo di tempo massimo, fissato a 24 mesi dalla sottoscrizione per accettazione della Conferma di Ordine. Decorso i primi 12 mesi senza che il Cliente abbia ancora chiesto la spedizione e/o ritiro della merce, il Fornitore emetterà fattura corrispondente alla quantità di merce ancora in magazzino ed il Cliente sarà tenuto al relativo pagamento, entro il termine massimo di 30 gg. dall'emissione del documento fiscale.

art. 6.1) Trascorso inutilmente il termine di 24 mesi dall'immagazzinamento senza che il Cliente abbia richiesto la spedizione e/o il ritiro della merce, anche se pagata, il Fornitore a mezzo Pec lo inviterà a ricevere la spedizione e/o ad effettuare il ritiro entro i successivi 30 giorni; decorso inutilmente anche tale ultimo termine, la merce immagazzinata diventerà di proprietà del Fornitore che ne disporrà a suo piacimento e senza altro avviso, addebitando al Cliente ogni ulteriore spesa occorrente per la sua eventuale distruzione.

art. 6.2) Resta inteso che durante l'intero periodo di immagazzinamento della merce di cui ai precedenti art. 6) e 6.1), al Fornitore non potrà essere ascritta alcuna responsabilità per eventuali danni e/o per il naturale deperimento (anche parziale) della merce di proprietà del Cliente, con salvezza del fatto doloso.

art. 6.3) La merce verrà immagazzinata in uno spazio dedicato e verrà indicata e riportata in un apposito registro di magazzino che rimarrà nella disponibilità del Cliente, nella sede operativa del Fornitore e che verrà nominato "Situazione Magazzino per Cliente".

art. 6.4) Nel caso in cui l'immagazzinamento abbia ad oggetto le sole fascette litografate e non assemblate, il Fornitore si riserva la facoltà di variare il prezzo delle altre componenti (coperchi, fondi, tappi e altro materiale utile al completamento della lavorazione del prodotto finito) nel caso in cui durante il periodo di immagazzinamento di tali prodotti, si verifichi un incremento di costi di produzione e/o di materia prima e/o di trasporto. L'eventuale aumento del prezzo di tali prodotti sarà proporzionale all'aumento dei rispettivi costi.

art. 6.5) Il Cliente, al quale sia stata concessa la facoltà di immagazzinamento, successivamente risulti inadempiente, insolvente e/o sia decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ. di cui al successivo art. 8.3), anche per merce diversa da quella oggetto di immagazzinamento, non potrà più avvalersi di tale facoltà. In tal caso, il Fornitore non appena si verificano e/o venga a conoscenza di una di tali circostanze, potrà immediatamente emettere fattura, qualora non ancora emessa sia per l'intera merce del Cliente ancora in magazzino sia per quella ordinata e non pagata e richiederne l'immediata spedizione e/o ritiro, non trovando, in questi casi, più applicazione le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6), 6.1).

Verifica stato delle merci e garanzia per vizi:

art. 7) La garanzia per vizi dei prodotti del Fornitore è disciplinata dagli artt. 1490 e ss. del Cod. Civ. Il Cliente deve denunciare la presenza di eventuali vizi apparenti e/o non apparenti esclusivamente mediante Pec e/o Racc. A/R da inviarsi al Fornitore, pena la decadenza dalla garanzia, entro 10 giorni dal suo riscontro. Il Cliente dichiara ed accetta che i 10 giorni per il riscontro del vizio della merce prodotta decorrano dalla data di consegna della stessa essendo suo precipuo onere verificare il prodotto consegnato nel più breve tempo possibile dal suo ricevimento. Decorso il termine di 10 giorni la merce si ritiene accettata senza riserve.

art. 7.1) Nel caso di regolare denuncia del Cliente della presenza di vizi dei prodotti del Fornitore, questi ha l'obbligo di inviare, nel più breve tempo possibile, al Fornitore la documentazione da lui richiesta per la verifica di quanto lamentato; il Cliente, inoltre, dovrà indicare al Fornitore il numero di DDT relativo alla merce che suppone viziata e/o difforme, nonché l'identificativo del relativo bancale.

art. 7.2) Il Fornitore qualora lo richieda avrà sempre diritto a verificare, incaricando anche Terzi, i prodotti che il Cliente ritenga viziati e/o difformi, in contraddittorio con quest'ultimo e di effettuare in sede di verifica anche rilievi fotografici degli stessi. Nel caso in cui a seguito, di tale verifica persistano dubbi sulla presenza o meno dei vizi e/o difformità lamentate, il Fornitore ha la facoltà di richiedere, a sue spese, il ritiro di tutto il lotto di produzione asseritamente viziato e/o difettoso per effettuare le verifiche presso i propri stabilimenti. Il ritiro per le verifiche del lotto in questione non costituirà mai un riconoscimento della presenza di vizi e difformità del prodotto.

Art. 7.3) Nel caso in cui il Fornitore, a seguito della denuncia di vizi e/o difformità del prodotto da parte del Cliente, abbia provveduto al ritiro della merce, nei termini di cui al precedente art. 7.2) e ne abbia accertato la presenza, potrà a sua insindacabile scelta o sostituire i soli prodotti viziati e/o difformi oppure emettere nota di credito di valore corrispondente alla merce risultata viziata e/o difforme.

art. 7.4) Anche in caso di denuncia e di accertamento dei vizi e/o difformità della merce consegnata, il Cliente è comunque tenuto al pagamento dell'ammontare delle somme a suo debito per i prodotti del Fornitore, fatto salvo quanto dovuto per i prodotti che dovessero essere accertati come viziati e non potrà iniziare contro il Fornitore alcuna azione avente ad oggetto la garanzia per vizi senza prima aver ottemperato al pagamento di quanto dovuto.

art. 7.5) È esclusa sempre l'applicazione di ogni garanzia di legge e/o di contratto nel caso in cui i prodotti del Fornitore siano stati dal Cliente conservati e/o utilizzati non in conformità: a) alla diligenza richiesta dalla natura dei prodotti stessi e/o al loro uso standard; b) alle istruzioni riportate sui prodotti e/o indicate dal Fornitore in qualsiasi forma.

art. 7.6) I diritti ed i rimedi previsti nell'intero presente capitolo "Verifica stato delle merci e garanzia per vizi" costituiscono i soli diritti e rimedi in garanzia, espressa o implicita, concessi al Cliente.

art. 7.7) Il Fornitore non sarà responsabile per nessun danno diretto, indiretto, conseguente, speciale o accessorio derivante da vizi o difetti del prodotto, inclusi ma non limitati, per danni a persone, cose o perdite economiche, che dovessero emergere dopo la consegna del prodotto al Cliente.

Il Fornitore, inoltre, non sarà responsabile per danni derivanti da un uso improprio dei prodotti, anche se viziati e/o difformi e da una manutenzione inadeguata degli stessi, anche se viziati e/o difformi.

Prezzo e Condizioni di pagamento:

Art. 8) Salvo diversa indicazione scritta, i prezzi dei prodotti si intendono in euro e sono IVA e CONAI esclusi. Salvo accordi diversi tra le parti, la merce è fatturata al prezzo in vigore al momento della Conferma di Ordine, fatto salvo l'eventuale aumento costi di cui ai precedenti artt. 5.6) 6.4). Il pagamento si intende effettuato con l'accredito effettivo (a mezzo bonifico bancario, assegno bancario e ri.ba.) del prezzo stabilito.

art. 8.1) Le condizioni, le modalità ed i termini di pagamento verranno stabiliti di volta in volta nella Conferma di Ordine sottoscritta per accettazione dal Cliente. Nel caso in cui il Fornitore subordini la produzione della merce al suo preventivo pagamento, il termine per la spedizione della merce, in deroga al precedente art. 5.1), decorrerà dall'avvenuto pagamento.

art. 8.2) Nel caso in cui il Fornitore abbia consentito il pagamento dilazionato della merce, il mancato rispetto da parte del Cliente anche di una sola scadenza di pagamento pattuita comporterà l'automatica decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ. Il Fornitore, in tal caso potrà richiedere immediatamente il pagamento integrale della merce ancora in produzione, di quella già consegnata e di quella immagazzinata (ove sia stata consentita tale possibilità) e potrà sospendere in qualsiasi tempo e senza alcun preavviso

l'esecuzione di ordini, e di ogni altra consegna *in itinere*, sino a quando il Cliente non avrà ripianato integralmente la sua posizione debitoria.

art. 8.3) In ogni caso, tutte le volte in cui il Cliente risulti inadempiente e/o in ritardo con i pagamenti, anche di precedenti forniture e/o comunque tutte le volte in cui il Cliente risulti in stato di insolvenza, il Fornitore potrà invitarlo al ritiro e richiedere il pagamento immediato della merce eventualmente ancora presso lo stabilimento del Fornitore, oppure potrà richiedere l'immediata prestazione di adeguate garanzie.

art. 8.4) Nel caso in cui si verificasse una delle ipotesi di cui al precedente art.8.3) ed il Cliente non abbia ancora provveduto al ritiro immediato della merce presente presso lo stabilimento del Fornitore, quest'ultimo, dopo 30 giorni dall'invito al ritiro, ne diverrà proprietario e ne disporrà a suo piacimento, senza altro avviso, addebitando al Cliente ogni ulteriore spesa occorrente per la sua eventuale distruzione.

art.8.5) Ogni qualvolta il Cliente è messo in mora per pagamenti non effettuati, sulla somma a suo debito decorreranno gli interessi commerciali ex D.lgs. N. 231/2002.

Tolleranze:

Art. 9) Il Cliente accetta sin d'ora una tolleranza (negativa e/o positiva) del 10% sulla quantità della merce e del 2% sulla qualità della merce riguardo a difetti di fabbricazione. In tal caso, sarà adeguato di conseguenza l'importo sulla relativa fattura.

Imballaggio:

art. 10) Gli accessori di imballaggio della merce sono di proprietà del Fornitore e vengo individuati a mero titolo esemplificativo, in tramezzi, pedane e comunque in qualsiasi altro mezzo di imballaggio usato per la spedizione. La merce sarà imballata ed approntata per la spedizione secondo i sistemi di protezione standard e generalmente adottati dal Fornitore in considerazione delle modalità di trasporto convenute. Qualora il Cliente ritenga necessario l'impiego di imballaggi speciali o di protezioni aggiuntive, dovrà farne espressa richiesta al Fornitore e saranno a carico del Cliente tutti i relativi costi.

art. 10.1) Resta nella discrezionalità del Fornitore includere nella fattura di pagamento della merce anche il costo degli imballaggi usati per il trasporto. In tal caso, se il Cliente intende restituirli, il Fornitore emetterà relativa nota di credito. Nel caso in cui il prezzo degli imballaggi, invece, non sia stato preventivamente fatturato, il Cliente è tenuto all'immediata loro restituzione allo stesso vettore che ha consegnato la merce; in caso contrario, la loro mancata restituzione

nell'immediatezza verrà annotata nel relativo DDT e gli stessi dovranno essere restituiti al Fornitore, a spese del Cliente entro e non oltre l'anno solare dal ricevimento della merce; in caso contrario, decorso il termine di cui innanzi, il Fornitore ne richiederà l'immediato pagamento.

Forza Maggiore:

Art. 11) L'interruzione del lavoro dovuta a cause non dipendenti dalla volontà del Fornitore e, quindi, per forza maggiore che, in modo esemplificativo ma non esaustivo, si individuano in scioperi, *lock-out*, problemi con il materiale e/o sua importazione, incendio, scarsità di materie prime, restrizione all'uso di energia e di gas, e/o comunque tutte le volte in cui la causa dell'interruzione non può essere ragionevolmente prevista dal Fornitore e/o quest'ultimo non vi possa ragionevolmente porre rimedio, saranno sospesi gli ordini per tutta la durata dell'interruzione e il Fornitore è sollevato da qualsiasi responsabilità durante tale periodo.

In caso di conflitto armato il Fornitore si riserva il diritto di cancellare tutti gli ordini senza obbligo di risarcimento.

Rifiuto di ricevere la consegna della merce:

Art.12) Tutte le volte in cui il Cliente rifiuti, senza un giustificato motivo, la presa in consegna della merce da lui ordinata e pervenuta presso la sua sede e/o rifiuti di provvedere al ritiro presso lo stabilimento del Fornitore, secondo quanto stabilito nella Conferma di Ordine, quest'ultimo, elasso il termine di sette (7) gg. dalla data prevista per la spedizione/ritiro, senza necessità di ulteriore avviso, potrà emettere fattura per l'importo dovuto, maggiorato di spese accessorie ed eventuali interessi di mora ex. D.lgs. n. 231/02; con riserva di agire per il pagamento del prezzo stabilito ed il risarcimento di tutti i danni riconducibili all'inadempienza del Cliente.

Elasso inutilmente l'ulteriore termine giorni 15 dall'emissione del documento fiscale, la merce, anche se successivamente pagata, diventerà di proprietà del Fornitore che ne disporrà a suo piacimento senza altro avviso e verrà addebitata al Cliente ogni ulteriore spesa occorrente per la sua eventuale distruzione.

Risoluzione contrattuale espressa ex art. 1456 cod. Civ.:

Art. 13) Il Cliente ha l'obbligo di comunicare immediatamente al Fornitore il verificarsi di uno dei seguenti eventi societari: a) cessazione, messa in liquidazione, apertura di procedura di dichiarazione di fallimento o di richiesta di concordato della società del Cliente; b) di cambio di proprietà della società del

Cliente, considerando tale la circostanza che una persona e/o una società detenga più del 50% dei diritti di voto nella società del Cliente, ovvero abbia il diritto di gestire direttamente e/o indirettamente gli affari della società. Al verificarsi anche di uno solo degli avvenimenti di cui sopra, il Fornitore avrà il diritto di risolvere i contratti di vendita e le presenti condizioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 Cod. Civ., oltre la richiesta di risarcimento dei danni. In ogni caso, è diritto del Fornitore risolvere ex art. 1456 cod.civ. i contratti di vendita ogni qualvolta si verifichi una ipotesi di inadempimento del Cliente.

Garanzia e malleva:

Art. 14) Nei casi previsti ai precedenti art. 4.1), 4.2) 4.3) e, comunque tutte le volte vi sia una responsabilità del Cliente, quest'ultimo si obbliga espressamente a tenere indenne, garantendolo e mallevandolo, il Fornitore da ogni e qualsivoglia responsabilità nei confronti di Terzi, in particolare di natura economico/patrimoniale, assumendo a proprio carico l'obbligo di risarcire direttamente e/o indirettamente eventuali danni a Terzi oppure di liquidare al Fornitore le somme che quest'ultimo si è visto costretto a pagare a Terzi, oltre interessi ex D.lgs n. 231/02 e rivalutazione monetaria.

Foro Competente - legge applicabile- clausola compromissoria:

Art. 15) Il presente contratto è sempre retto dalle leggi italiane.

art. 15.1) Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al contratto di vendita e alle presenti CGV, per la loro interpretazione o esecuzione, nonché per ogni altra controversia inerente il rapporto contrattuale, compreso anche il recupero del credito da parte del Fornitore, si applicherà la legge Italiana e sarà competente esclusivamente il Foro di Salerno (Italia), con esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo.

Art. 15.2) Soltanto nel caso in cui il Cliente non abbia sede legale e/o operativa in Italia, tutte le controversie derivanti dal contratto e dalle presenti CGV per la loro interpretazione o l'esecuzione, nonché per ogni altra controversia inerente il rapporto contrattuale, compreso anche il recupero del credito da parte del Fornitore, verranno risolte in via definitiva ed esclusiva mediante la procedura di Arbitrato. Il Collegio arbitrale sarà formato da n. 3 arbitri, uno indicato da ogni singola parte ed il terzo nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno, secondo il regolamento della Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Salerno.

L'Arbitrato avrà natura rituale ed avrà sede nella città di Salerno (Italia), verrà celebrato in lingua italiana e sarà un arbitrato di diritto e disciplinato dalla legge italiana e regolato dalla Convenzione di Vienna del 1980 e, nelle materie non coperte da tale Convenzione, dalla legge dello stato italiano. L'Arbitrato sarà

celebrato da remoto ove necessario e secondo il regolamento della camera arbitrale dell'Ordine degli avvocati di Salerno.

Trattamento e Tutela dati personali:

Art. 16) Nell'ambito dei rapporti commerciali tra Fornitore e Cliente e dei contratti di vendita della merce del Fornitore, ciascuna parte può entrare in possesso e, conseguentemente, trattare dati personali relativi all'altra parte. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE N. 679/16 le parti si impegnano a trattare tali dati secondo il principio di correttezza, liceità e pertinenza, nel pieno rispetto delle disposizioni ed adempimenti previsti dalla normativa in materia, con particolare riguardo a quanto disposto in tema di misure minime di sicurezza. Le parti dichiarano, inoltre, di essersi reciprocamente scambiate le informazioni nonché di essere a conoscenza dei diritti loro concessi di cui al Regolamento UE n. 679/2016. Il responsabile dei dati è il Legale rapp.te p.t. della LITOPRINT S.r.l.

Fisciano, 24/07/2025